

Regione
Puglia



Provincia di Bari



Comune di
Gravina



IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI 67MWp SITO NEL COMUNE DI GRAVINA (PU) E RELATIVE OPERE CONNESSE

PROGETTISTA INCARICATO:

Ing. Riccardo Clementi

Pec: riccardo.clementi@ingpec.eu



Scala

-

Formato

A4

Titolo elaborato:

Integrazioni punto 5 nota MIC

TECNICI COINVOLTI

Ing. Riccardo Clementi

CODICE ELABORATO

PROGETTO	CLASSE	TIPO	PROG.
SPFVPU04	VIA16	A	02

Rev.	Data	Descrizione	Redige	Verifica	Approva
00	04/24	Prima emissione	AI	RC	RC
01					
02					
03					
04					
05					
06					

GESTORE RETE ELETTRICA



SOCIETA' PROPONENTE:

OPR SUN 26 SRL

Via Ceresio, 7, Milano
PEC: oprsun26srl@pecimprese.it

SOCIETA' di PROGETTAZIONE:

Renvalue SRL

Via Quattro Novembre, 2 Padova
PEC: cert@pec.renvalue.it



Indice

1	Integrazioni in risposta la punto 5 della nota MIC del 22/01/2024 (ID 10486)	2
---	--	---

1 Integrazioni in risposta la punto 5 della nota MIC del 22/01/2024 (ID 10486)

Con riguardo alla richiesta di "integrare la valutazione degli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo con le iniziative oggetto di procedimenti autorizzativi in corso e di valutare i potenziali impatti cumulativi qualora venissero realizzati tutti gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici proposti (cumulo effettivo, come previsto dal paragrafo 2 della DD n.162/2014) e di valutare la compatibilità del progetto agrivoltaico proposto con l'elettrodotto dell'impianto di accumulo idroelettrico della Fri- el e le opere di connessione degli impianti della ditta StheP in valutazione" si osserva quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del d.lgs. 28/2011 "*...le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale*".

Ebbene, sul punto la Regione Puglia è intervenuta dapprima con D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122, la cui disciplina è stata poi ulteriormente integrata con la D.G.R. 6 giugno 2014, n. 162.

L'Allegato tecnico della D.G.R. 162/2014 (denominato "*Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti FER*") – in particolare il paragrafo 2, intitolato "*famiglie di impianti da considerare*" – contempla solo tre categorie di impianti:

- (i) gli impianti già dotati di titolo autorizzativo;
- (ii) gli impianti provvisti di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole di VIA);
- (iii) impianti per i quali risultano essere già stati avviati i lavori di realizzazione.

Solo queste tre categorie di impianti possono determinare un "cumulo" rispetto ai procedimenti in corso di valutazione e pertanto non assumono rilievo i progetti che non abbiano almeno ottenuto un titolo di compatibilità ambientale.

Ne deriva che, con riferimento alle richiamate richieste di integrazione documentale, la Società, in ossequio alla disciplina regionale dettata in punto di impatti cumulativi, non si ritiene tenuta a produrre la documentazione richiesta di cui sopra, in quanto trattasi di richieste concernenti impatti con impianti per i quali non risulta essere ancora stato emesso un titolo di compatibilità ambientale e pertanto esclusi dalle famiglie di impianti rilevanti ai sensi della D.G.R. 162/2014 e dello stesso D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La presenta società richiede, comunque, evidenza di eventuali ulteriori impianti, che ricadano nelle tre categorie di cui sopra, e non già menzionati nello studio inviato in precedenza ("*SPFVPU04-VIA3-R03-00-signed*")

Cordiali Saluti